

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1696)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TANASSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1974

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della ristrutturazione delle circoscrizioni degli uffici finanziari, che ha imposto la soppressione di molti di essi, con conseguente trasferimento di archivi, pratiche correnti e personale, è stato emanato il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788. Con tale decreto, al fine di consentire sia agli uffici finanziari che ai contribuenti, di ottemperare agli adempimenti di legge, sono stati prorogati al 30 giugno 1974 i termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari che scadono tra la data di entrata in vigore del decreto (21 dicembre 1973) e il 30 giugno 1974.

Le condizioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento cautelativo sono tuttora esistenti; si ritiene, quindi, necessario dilazionare ulteriormente il termine di proroga fino al 31 dicembre 1975, concedendosi, in tal modo, un più ampio margine di

tempo sia agli uffici che ai contribuenti per compiere i vari atti richiesti dalla legge.

Si ravvisa, altresì, la necessità di estendere la norma cautelativa anche alle entrate demaniali ed a quelle di carattere non tributario la cui riscossione è demandata agli uffici del registro, depauperati di personale ed esposti al rischio di non poter validamente perseguire la riscossione dei carichi di competenza.

Inoltre, la cennata situazione venutasi a creare presso i vari uffici del registro ha inciso negativamente anche nell'attività che gli stessi uffici devono svolgere in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, la cui disciplina è, in gran parte, regolata dalle norme sull'imposta di registro ed il cui accertamento, per quanto riguarda la determinazione dell'imponibile, postula l'espletamento degli incombenzi per la determinazione del valore ai fini delle imposte di registro e di successione.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto, sembra opportuno prevedere espressamente l'applicazione della proroga dei termini di prescrizione e di decadenza anche per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

L'esigenza è particolarmente avvertita in relazione alla disposizione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo della menzionata imposta comunale, la quale prevede che la rettifica delle dichiarazioni del contribuente deve essere notificata entro un anno dal pagamento dell'imposta eseguito in base alla dichiarazione stessa.

Del presente decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9.

ALLEGATO

*Decreto-legge n. 237 del 19 giugno 1974 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 21 giugno 1974.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

## Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, sono prorogate al 31 dicembre 1975.

Tali disposizioni sono applicabili, altresì, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, alle entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali, nonchè a tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1974.

LEONE

RUMOR — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI